



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 06 SETTEMBRE 2021

Riunione del 01/09/2021

**98.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- Sig.ra G. S.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

G. S., per non avere, in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, aderito, benché regolarmente tesserata con il sodalizio PSG Volley per la stagione sportiva 2019/20, all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2020/21.

OSSERVA

Con esposto del 22/3/2021, la società PSG Volley ASD segnalava alla Procura Federale il comportamento dell'atleta G. S. per non avere essa atleta aderito all'invito rivolto dal sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medico-sportiva necessaria per il rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica,



Esaurita la fase istruttoria, acquisita la memoria difensiva inoltrata dall'atleta e ritenute le difese dell'incolpata non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati, l'Ufficio della Procura deferiva la sig.ra G. S. al Tribunale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando la prevenuta per il giorno 1/9/2021.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Edoardo Spighetti - il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità della tesserata concludendo per la comminazione di adeguata sanzione – nonché il legale della incolpata il quale illustrava al Collegio le motivazioni a sostegno della memoria difensiva depositata innanzi il Tribunale chiedendo il non luogo a procedere ovvero, in subordine, l'applicazione di una sanzione minima.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale risultano essere documentalmente accertati e meritano adeguata emenda sanzionatoria.

Questo Tribunale ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti, ed i tesserati in genere, sono sempre tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo status di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

La linea difensiva proposta dal legale della sig.ra G. S. non coglie nel segno e non può essere condivisa neppure quale attenuante del contegno tenuto dalla incolpata.

La mera richiesta di scioglimento coattivo del vincolo non esenta in alcun modo l'atleta dal rispondere e/o attenersi a quanto disposto e richiesto dal sodalizio vincolante, con speciale riferimento agli adempimenti relativi alla obbligatoria visita medico-sportiva.



La motivazione posta a fondamento del ricorso giurisdizionale (*i.e.* assunta inesistenza del vincolo sportivo), poi, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa della sig.ra G. S., appare del tutto irrilevante al fine del presente procedimento disciplinare.

Così come inconferente appare la circostanza che la Corte d'Appello Federale abbia sancito – peraltro solo in esito ad un accordo intercorso tra l'atleta ed il sodalizio di appartenenza – il successivo scioglimento del vincolo della sig.ra G. S. dalla PSG Volley San Genesio ASD.

L'atleta non ha aderito all'invito rivolto con email del 23/2/2021 dalla PSG Volley San Genesio ASD – quando era validamente tesserata con esso sodalizio - a sottoporsi alla visita medico-sportiva necessaria per il rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica. In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'incolpata, posta in violazione della normativa regolamentare federale, appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata G. S. con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 02 settembre 2021.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 settembre 2021